

**Ricorso proposto il 1° luglio 2021 — Etablissements Nicolas/EUIPO — St. Nicolaus (NICOLAS)****(Causa T-373/21)**

(2021/C 338/36)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese***Parti***Ricorrente:* Etablissements Nicolas (Thiais, Francia) (rappresentante: T. de Haan, avvocato)*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* St. Nicolaus a.s. (Liptovský Mikuláš, Slovacchia)**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO***Titolare del marchio controverso:* Ricorrente dinanzi al Tribunale*Marchio controverso:* Marchio dell'Unione europea figurativo «NICOLAS» — Marchio dell'Unione europea n. 6 231 484*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* Dichiarazione di nullità*Decisione impugnata:* Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 21 aprile 2021 nel procedimento R 1195/2020-4**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO e l'interveniente a sopportare le spese, comprese quelle sostenute dalla ricorrente nell'ambito del procedimento dinanzi alla quarta commissione di ricorso dell'Ufficio.

**Motivo invocato**

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

---

**Ricorso proposto il 2 luglio 2021 — Instituto Cervantes/Commissione****(Causa T-376/21)**

(2021/C 338/37)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* Instituto Cervantes (Madrid, Spagna) (rappresentante: E. van Nuffel d'Heynsbroeck, avvocato)*Convenuta:* Commissione europea**Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso ricevibile;

- annullare la decisione della Commissione europea di aggiudicare il lotto 3 (lingua spagnola) dell'appalto avente per oggetto i contratti quadro relativi alla formazione linguistica per le istituzioni, gli organi e le agenzie dell'Unione europea (n. HR/2020/OP/0014), collocando nella prima posizione della graduatoria il raggruppamento di imprese CLL Centre de Langues-Allingua e in seconda posizione il ricorrente;
- condannare la Commissione europea alle spese.

### **Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1. Primo motivo, relativo all'insufficienza di motivazione della decisione impugnata per quanto riguarda la valutazione delle qualità relative delle offerte.
2. Secondo motivo, relativo al mancato confronto delle qualità relative delle offerte.
3. Terzo motivo, vertente sull'errore manifesto di valutazione in cui sarebbe incorsa la Commissione respingendo, senza alcuna verifica della loro regolarità, gli elementi dell'offerta accessibili attraverso un collegamento ipertestuale integrato nell'offerta.
4. Quarto motivo, dedotto in subordine e relativo, da un lato, all'assenza di collegamento tra la valutazione delle qualità intrinseche dell'offerta del ricorrente e la sua classificazione nei sottocriteri 1.1 e 1.2 stabiliti nel bando di gara e, dall'altro, alla violazione del principio di trasparenza.
5. Quinto motivo, vertente sulla violazione dell'obiettivo della massima apertura degli appalti pubblici alla concorrenza.

---

### **Ricorso proposto il 5 luglio 2021 — Flybe / Commissione europea**

(Causa T-380/21)

(2021/C 338/38)

*Lingua processuale: l'inglese*

### **Parti**

*Ricorrente:* Flybe Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: G. Peretz, QC, e D. Colgan, lawyer)

*Convenuta:* Commissione europea

### **Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare parzialmente la decisione della Commissione europea, del 23 aprile 2021, relativa all'approvazione da parte della Commissione dell'accordo di liberazione delle bande orarie stipulato tra la British Airways e la Flybe Limited, in riferimento al caso n. COMP/M.6447 — IAG/BMI, limitatamente all'intera nota a piè di pagina n. 23 della decisione impugnata; o in subordine modificare la nota a piè di pagina n. 23 della decisione impugnata e,
- riconoscere alla ricorrente la rifusione delle spese sostenute per la preparazione e presentazione del ricorso di cui trattasi.

### **Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in un errore di fatto nella sua descrizione delle restrizioni imposte in forza dell'accordo di liberazione delle bande orarie. La ricorrente afferma che l'accordo, negoziato tra la British Airways e la Flybe Limited (già Thyme OPCO Limited), non contiene alcun riferimento alla necessità che il trasferimento delle bande orarie sia accompagnato dal trasferimento della licenza di esercizio. La ricorrente sostiene che la Commissione, nell'aggiungere l'espressione «i.e. together with Thyme's OL» («ossia unitamente alla licenza di esercizio della Thyme») nella nota a piè di pagina n. 23, è perciò incorsa in errore nell'ambito di quella che può essere considerata una sintesi dell'accordo.